

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2014, proposto da:

Markas Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Salvadori, Pietro Adami, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8;

contro

Azienda Ospedaliera Carlo Poma, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Pavarini, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

nei confronti di

Dussmann Service Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Martinez, Davide Moscuza, con domicilio eletto presso Marcello Psaro in Brescia, via Marsala, N. 14;

per l'annullamento

- DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 8/7/2014 N. 545, RECANTE L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE DEI PRESIDI ESTERNI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "CARLO POMA", COMPRESO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ATTREZZATURE E FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER O.P.G.;

- DI TUTTI I VERBALI DELLA SELEZIONE;

e per l'accertamento

- DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL SUBENTRO NEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO;

ovvero (in subordine) per la condanna

- AL RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO PATITO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Carlo Poma e di Dussmann Service Srl;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che il primo motivo di ricorso verte sulla dedotta significativa discrepanza tra il giudizio complessivo emesso dalla Commissione e il punteggio numerico che dovrebbe sintetizzare;

- che l'articolata censura esposta non risulta condivisibile, senza la necessità di compiere ulteriori approfondimenti;

- che infatti il punteggio attribuito per i criteri n. 7, 4, 8 e 5 – rispettivamente "Piano di sanificazione, modalità raccolta rifiuti, piano di disinfestazione e derattizzazione", "Piano interno di controllo qualità sulle materie prime, sui processi produttivi, sui prodotti finiti e sul gradimento dell'utenza esterna/interna", "Piano degli approvvigionamenti delle materie prime", "Attrezzature e

arredi offerti ad integrazione delle esistenti”, risulta coerente con i giudizi diffusamente espressi per ciascuna proposta tecnica;

- che le antinomie denunciate afferiscono all’uso di un aggettivo obiettivamente differente (“ottimo” per la proposta di Markas e soltanto “buono” per quella di Dussmann), e sulla portata di alcune singole espressioni, le quali tuttavia non possono essere vagliate in modo isolato ma congiuntamente all’articolata parte discorsiva;
- che, in particolare, per ciascuno dei predetti criteri la stazione appaltante ha esternato un ampio e dettagliato giudizio tecnico, enunciando una pluralità di elementi di pregio anche per l’offerta della vincitrice;
- che in questo modo la proposta di Dussmann viene ritenuta ampiamente soddisfacente e meritevole di particolare considerazione, con l’analitica descrizione di ciascun elemento ritenuto apprezzabile;
- che, quindi, nel raffronto tra la media dei punteggi assegnati e la motivazione, l’invocata illogicità non sussiste, poiché la Commissione illustra analiticamente i punti di forza di ciascuna offerta e, con riferimento alla vincitrice, ne esalta i molteplici aspetti positivi;
- che detta conclusione è valida per ciascuna delle voci contestate (cfr. pagina 4 del verbale 10/4/2014 per il criterio n. 7; pagina 4 del verbale 2/4/2014 per il n. 4; pagina 2 del verbale 29/4/2014 per il n. 8; pagina 6 del verbale 2/4/2014 per il n. 5);
- che, una volta correttamente reimpostato con un raffronto completo delle valutazioni, le attribuzioni numeriche sfuggono alle denunciate doglianze di incoerenza;
- che infatti, per il resto, va richiamato l’orientamento per il quale in materia di gare d’appalto – quanto alla valutazione delle offerte da parte della Commissione di gara – è accettabile anche l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica, in presenza di parametri di valutazione (con sotto-voci e relativi punteggi) sufficientemente analitici, tali da ridurre gli spazi di discrezionalità tecnica rimessi all’organo collegiale, con la delimitazione del giudizio tra un minimo ed un massimo entro cui effettuare la graduazione dei punteggi in conformità ai criteri (sentenza Sezione 12/3/2014 n. 241; Consiglio di Stato, sez. VI – 8/3/2012 n. 1332; sez. V – 3/12/2010 n. 8410);
- che nella specie – ove la motivazione risulta esternata in modo diffuso – il numero delle sotto-voci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione, risultava ampia ed articolata, e non sono rinvenibili elementi di grave criticità, con la formulazione di giudizi comparativi in concreto illogici o inattendibili;

Evidenziato:

- che è parimenti infondato il secondo motivo di ricorso;
- che anzitutto la *lex specialis* non conteneva alcuna regola specifica sull’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali;
- che la recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III – 21/1/2014 n. 280) ha statuito che, nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici (allegato II B), <<la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendali e dall’osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del succitato Codice dei contratti pubblici, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere (che sussiste anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio>>;
- che ad analoghe conclusioni era pervenuto il Consiglio di Stato, sez. V – 6/8/2012 n. 4510, che ha affrontato una vicenda analoga riguardante un appalto di refezione scolastica;
- che merita di essere richiamata altresì la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III – 4/3/2014 n. 1030;

- che l'art. 7 del disciplinare di gara, evocato in giudizio dalla ricorrente, richiama gli artt. 87 e 88 del Codice dei contratti esclusivamente ai fini delle giustificazioni sulla congruità dell'offerta;
- che la controinteressata ha peraltro evidenziato l'avvenuta esibizione degli oneri di sicurezza aziendale nei chiarimenti resi nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con un importo (25.288,65 €) che non risulta in alcun modo contestato;

Atteso:

- che in definitiva la domanda avanzata non merita apprezzamento;
- che in conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto, così come la domanda risarcitoria;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della complessità della prima questione sollevata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Respinge la richiesta di risarcimento del danno.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

| | |
|----------------|------------------------|
| Mario Mosconi, | Presidente FF |
| Mauro Pedron, | Consigliere |
| Stefano Tenca, | Consigliere, Estensore |

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2014

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)